

## IVA

---

### **Primo semestre 2019 senza indicazione della data dell'operazione**

di Sandro Cerato

Gli [articoli 10 e 11 D.L. 119/2018](#), il cui iter di conversione in legge è iniziato (e dal quale potrebbero scaturire delle modifiche), prevedono delle **misure di "semplificazione" in relazione ai termini di emissione delle fatture**, alcune delle quali applicabili solo alla fattura elettronica ed altre invece riferite ad ogni tipologia di documento (anche cartaceo).

È opportuno precisare, in via preliminare, che **l'introduzione della fattura elettronica** non determina alcun cambiamento in relazione alle regole già previste per il **momento di effettuazione dell'operazione** di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), in conseguenza del quale sorge l'esigibilità del tributo nonché tutti gli obblighi connessi all'emissione della fattura, alla registrazione, ecc..

Si ricorda infatti che in linea generale:

- le **cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data della consegna o spedizione** (ovvero successivamente in presenza di clausole sospensive diverse dalla riserva di proprietà o dalla locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti);
- le **cessioni di beni immobili si considerano effettuate alla data di stipula dell'atto notarile** (anche in tal caso fatte salve le clausole che differiscono tale momento);
- le **prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo.**

Tuttavia, laddove **prima della consegna o spedizione** o dell'atto sia **incassato il corrispettivo** l'operazione si considera effettuata in misura pari all'importo percepito, così come, se prima dell'effettuazione dell'operazione venga **emessa la fattura**, l'operazione si considera effettuata in tale momento.

Pertanto, anche con l'avvento della fattura elettronica **il documento in formato xml deve essere emesso (trasmesso al Sdi) nel momento in cui l'operazione si considera effettuata** in base alle predette regole.

Tale aspetto è stato confermato anche dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 13/E/2018](#) e le critiche non sono mancate poiché la necessità di inviare la fattura al Sdi entro le **ore 24** del giorno di effettuazione dell'operazione richiede una **tempestività** che le imprese non sempre riescono a garantire.

Per tale motivo il **D.L. 119/2018 apporta alcune importanti modifiche**, stabilendo in particolare che:

- per le **fatture emesse in formato elettronico nel primo semestre del 2019** (fino al 30 giugno), non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione (dal 90% al 180%) se il documento è emesso **entro il termine di liquidazione dell'imposta** del periodo in cui l'operazione è stata effettuata ([articolo 10 D.L. 119/2018](#) che modifica [l'articolo 1, comma 6, D.lgs. 127/2015](#)). Pertanto, per un'operazione effettuata il 28 febbraio 2019 il file Xml può essere trasmesso al Sdi entro il 16 marzo 2019. Inoltre, è prevista la **riduzione della sanzioni dell'80%** se la fattura viene emessa **entro il termine della liquidazione successiva** rispetto a quella in cui è effettuata l'operazione;
- per le **fatture emesse dal 1° luglio 2019** (cartacee o elettroniche) si introduce **un'asincronia fisiologica tra momento di effettuazione dell'operazione e termine di emissione della fattura**, poiché si consente di **emettere il documento entro dieci giorni** rispetto al momento di effettuazione. Nell'ipotesi in cui la data di emissione del documento sia diversa e successiva a quella del momento di effettuazione, nel documento deve essere indicata tale ultima data ([articolo 11 D.L. 119/2018](#)).

Come già evidenziato, mentre la **norma di cui all'[articolo 10](#) è transitoria** (applicabile, come detto, al solo primo semestre 2019) ed è finalizzata ad evitare l'applicazione delle sanzioni nel periodo di avvio della fattura elettronica, quella di cui all'[articolo 11](#) è una norma a regime.

Ulteriore differenza è che **nel primo semestre 2019, applicando solamente l'[articolo 10](#), non sarà necessario indicare nel file Xml la diversa data di invio della fattura** rispetto a quella di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio, per un'operazione effettuata il 31 gennaio 2019, con **invio** della fattura al Sdi il 16 febbraio nel **file Xml** dovrà essere riportata solamente la data del 16 febbraio **senza specificare** che **l'operazione** è stata **effettuata** il 31 gennaio 2019, fermo restando l'obbligo di far confluire il debito Iva nella **liquidazione** del mese di gennaio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >